

Alla stesura della presente proposta hanno collaborato diversi membri della Segreteria partecipando anche a riunioni effettuate nel mese di luglio. La proposta ha incontrato anche il favore di altre Federazioni. Si invitano i colleghi ad apportare le modifiche che ritengono opportune di modo che all'inizio dei lavori parlamentari dopo la fase estiva saremo pronti per attivare il Governo o il Parlamento, i cui membri attuali sono già intervenuti a favore sull'argomento (On. Luigi Di Maio, Walter Rizzetto e diversi gruppi politici)

PROPOSTA SULL'ISTITUZIONE DELL'AREA QUADRI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRIVATIZZATA

Relazione di accompagnamento alla Proposta di legge o al Disegno di legge

L'intervenuta abrogazione della vicedirigenza, fatta approvare dal Governo Monti, che ha barattato l'efficienza amministrativa con una falsa idea di risparmio, non deve indurre il legislatore ad abbandonare (ma se del caso a perseguire con maggiore tenacia) il progetto di introdurre nei ruoli della Pubblica Amministrazione una figura di elevata professionalità che si collochi nel mezzo – fungendo da strategico tramite – tra i più elevati livelli funzionali con quelli dirigenziali rispetto ai quali la detta figura si porrebbe, piuttosto, quale nevralgico supporto per l'ottimizzazione delle attività gestionali e programmatiche di esclusiva spettanza dirigenziale.

Attività queste già costituenti, per espressa previsione normativa (cfr. art. 17 D.Lvo n. 165/2001), oggetto di delega di funzioni tra il dirigente ed il funzionario ad esso più prossimo (doveva essere proprio il vicedirigente).

La creazione di questa nuova categoria professionale, per divenire effettivo centro di imputazione di interessi professionali e per trovare un reale seguito, dovrà necessariamente misurarsi con la contrattazione collettiva che nel settore del pubblico impiego riveste un ruolo primario. Non è superfluo ricordare che la Comunità europea con atti di indirizzo ha censurato il comportamento della nostra Amministrazione, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri, così come ampiamente disciplinato, nell'impiego privato e in quello pubblico non privatizzato.

I danni causati alle amministrazioni derivano soprattutto dalle carenze nelle strutture organizzative di un'area quadri motivata e professionalmente ben individuata con il conseguente appiattimento funzionale delle strutture stesse.

In tal senso parrebbe tutt'altro che peregrina l'idea di introdurre una figura analoga a quella ben nota dei **“Quadri” nel lavoro privato**.

Anche perché la mancanza di una figura di tal fatta ha determinato la riprovevole proliferazione dell'affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali che genera un duplice ordine di storture:

- a) la corresponsione di indennità di funzioni dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell'erario;
- b) l'attribuzione fiduciaria in favore di soggetti non titolati, generalmente individuati a "scavalco" solo perché beneficiari di intollerabili colleganze con il potere politico e sindacale.

Ad una siffatta costumanza è possibile porre rimedio, come si è detto, attraverso l'istituzione di un' area contrattuale del tutto omologa a quella dei c.d. QUADRI che, come è noto, costituiscono il cuscinetto tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale nell'ambito del lavoro privato.

Ai futuri "Quadri" del pubblico impiego in maniera del tutto congrua ed omogenea potrebbero essere riconosciute le medesime prerogative che la Contrattazione Collettiva di Comparto attribuisce loro, ad esempio, nell'Area professionali delle imprese finanziarie e creditizie unitamente, a quello che l'art. 17 D.Lvo n. 165/2001 prevede(va) nel delimitare l'ambito oggettuale dell'attività sostituiva dei dirigenti ad opera dei vicedirigenti. D'altra parte i contratti di lavoro per i privati sono zeppi di automatismi retributivi e stipendiali e anche "promozionali", nel senso che in quasi tutte le banche venete ogni 7 anni i dipendenti passano al livello superiore.

Inoltre, con riferimento ai CCNL appartenenti al perimetro dei lavoratori pubblici privatizzati, va ricordato che con il DPR 171/1991 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono state istituite le figure professionali del Tecnologo e del Ricercatore che - per il solo profilo di partenza (III livello) - non è assimilabile, secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del personale dello Stato (ex d.lgs 165/2001) come ben delineato nella deliberazione della Corte dei conti- Sezione centrale del controllo di legittimità n. SCCLEG/19/2013/PREV del 2 dicembre 2013.

Tale decisione sancisce, quindi la figura professionale che, non appartenendo all'Area del funzionariato, svolge mansioni qualificate con un'azione sovraordinata a quella dei funzionari ed il cui naturale sviluppo di carriera è rappresentato dalla dirigenza.

Allora perché ghetizzare ulteriormente i dipendenti pubblici "privatizzati" muniti di laurea magistrale.

ART. 1 DEFINIZIONE DEI QUADRI

<<Sono QUADRI DIRETTIVI della Pubblica Amministrazione ivi comprese Regioni, Province, Comuni, Ricerca ed Università i lavoratori che, non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nei rispettivi settori di afferenza,

ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla medesima categoria e/o a quella inferiori, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori>>-

<<SPETTANO AI QUADRI DIRETTIVI:

- a) la formulazione di proposte e pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;*
 - b) la cura e l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;*
 - c) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;*
 - d) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;*
 - d-bis) il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;*
 - e) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;*
 - e-bis) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.*
- l-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati).*

ART. 2 DESTINATARI DELL'AREA QUADRI

*<<Appartengono all'area **QUADRI** tutti coloro che posseggono un diploma di laurea magistrale che rivestivano la ex qualifica funzionale C1, C1super, C2, C3 e C3 super dal 1997, nonché i lavoratori in possesso di laurea magistrale allocati nella Area III, al momento della contrattualizzazione del nuovo Comparto>>.*

ART. 3 CLAUSOLA FINANZIARIA

La predetta area viene istituita ad invarianza di spesa per cui non è necessario compilare la relativa scheda tecnica degli oneri finanziari